

Pubblicato il 16/05/2018

N. 02927/2018REG.PROV.COLL.

N. 02260/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2260 del 2017 proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

l'U.T.G. Prefettura di Roma, in persona del Prefetto p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

Comune di Pomezia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Marcelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Egeo, n. 61;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n. -OMISSIS- del 23 febbraio/2 marzo 2017.

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Pomezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2018 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per la parte l'Avvocato Angelo Clarizia e l'Avvocato dello Stato Paola Maria Zerman;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Con ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Roma, e successivi motivi aggiunti, -OMISSIS- impugnava l'informativa antimafia interdittiva, prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, adottata nei suoi confronti dalla Prefettura di Roma il 13 marzo 2014, nonché le ordinanze contingibili e urgenti n. -OMISSIS-.
2. - Il T.A.R. adito, con la sentenza n. -OMISSIS-del 23 luglio 2014, ha annullato l'informativa e le ordinanze comunali menzionate.
3. - A seguito di appello del Ministero, con la decisione in epigrafe, la sentenza è stata integralmente riformata, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e compensazione delle spese di giudizio.
4. - Col ricorso in esame, la società propone revocazione ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e art. 395 c.p.c., articolando numerosi motivi coi quali denuncia l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di appello.
5. - Resiste in giudizio l'Amministrazione intimata.
6. - All'udienza pubblica del 17 aprile 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è inammissibile non ricorrendo l'errore di fatto revocatorio che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., consente di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza.

1.1. - Va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, da ultimo ribadita dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 5 del 24.1.2014, l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 106 cod. proc. amm. deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia

stessa. L'errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

Nella fattispecie, in particolare, non ricorrono i detti requisiti, specie sotto il profilo di cui alla lettera c), ed inoltre alcuni dei vizi denunciati non costituiscono errori di fatto, quanto piuttosto errori di giudizio.

2. - Col primo motivo di ricorso, si lamenta l'errata percezione di fatto di una realtà antitetica con quella documentale, sulla quale non vi sarebbe stato contraddittorio, che inficierebbe tutti e tre i motivi di appello accolti dalla sentenza.

Secondo la società ricorrente, l'intero iter argomentativo della sentenza si fonda sulla valorizzazione del richiamo alla precedente informativa del 29.11.2006 a carico della stessa -OMISSIS-, società riconducibile al gruppo imprenditoriale capeggiato da -OMISSIS-, informativa "che assume una centrale evidenza e fondamentale rilevanza all'interno di tale compendio". Vi sarebbe una linea di continuità tra l'informativa del 2006 e quest'ultima del 2014, *sub judice*; argomento questo essenziale nell'accoglimento dei tre motivi di gravame.

Tuttavia, in relazione all'informativa del 2006, il giudice d'appello sarebbe incorso in molteplici errori revocatori:

- ha affermato che l'informativa del 2006 sarebbe divenuta inoppugnabile, mentre risulta pendente dinanzi al TAR Lazio il ricorso r.g. -OMISSIS-proposto dalla stessa -OMISSIS-;

- il provvedimento presentato è diverso da quello reale, che non aveva natura interdittiva e non ha impedito l'esecuzione del contratto con -OMISSIS-ed inoltre contiene affermazioni ingenerose, non provate né in sede giudiziaria né amministrativa, nei confronti dell'Avv. -OMISSIS-, il quale si sarebbe avvalso di soggetti contigui alla criminalità organizzata;

- non risponde al vero che in quella informativa si parli anche solo *de relato* di contiguità dell'Avv. -OMISSIS- con la criminalità organizzata, laddove, come illustrato con memoria del 2.1.2017, la cronologia delle informazioni riservate della Divisione Anticrimine della Questura di Roma evidenzia, al contrario, che solo nella segnalazione del 2002 l'Avv. -OMISSIS- figura come "collettore" in ambito nazionale di alcune imprese collegate anche direttamente alla criminalità organizzata interessate allo smaltimento illegale di rifiuti, mentre già nell'informativa del 2004 l'Avv. -OMISSIS- non figura tra i soggetti da cui potrebbero derivare tentativi di infiltrazione e in quella del 25.9.2006 figura solo -OMISSIS- quale potenziale fonte di condizionamento; mentre, invece, la sentenza dà erroneamente per scontato che l'informativa del 2006 affermi un legame tra -OMISSIS-e -OMISSIS-con il mondo della criminalità mafiosa, nonostante che -OMISSIS--OMISSIS-non è nominato e al -OMISSIS-si riferisca una condanna risalente al 1993, relativamente a reati non indiziati, condanna poi riformata dalla Corte d'appello penale con sentenza n.-OMISSIS-del 28.11.2007;

- la sentenza non si è pronunciata sull'eccezione di divieto di *nova* in appello, formulata nella memoria del 2.1.2017, circa l'improponibilità di questioni che non fanno parte del giudizio di primo grado e non sono comprese nella motivazione dell'informativa.

In ogni caso, l'informativa del 2006 è atipica (non essendo richiamato il comma 7° lett. c) dell'art. 10 D.P.R. 252/1998), mentre il giudice di appello l'ha ritenuta interdittiva e vincolante.

2.1. - Il Collegio osserva che i denunciati errori di fatto non sussistono, o comunque non presentano quel carattere decisivo che consentirebbe la revocazione della sentenza.

La circostanza che l'informativa del 2006 nei confronti di -OMISSIS- sia stata impugnata e sia ancora *sub iudice*, non costituisce un errore di fatto decisivo; sebbene impugnata, l'informativa non risulta sia stata sospesa né annullata, e dunque la circostanza della pendenza di impugnativa nulla toglie, ai fini del giudizio, alla ritenuta efficacia della stessa.

Anche con riguardo all'asserito carattere atipico dell'informativa del 2006, che il giudice d'appello avrebbe disconosciuto, si tratta di particolare poco significativo ai fini della complessiva decisione: il pericolo di infiltrazione attestato da quella informativa non è sminuito dal carattere vincolante o meno che l'informativa aveva all'epoca per la stazione appaltante richiedente; così come il valore sintomatico desunto da quella informativa dal Prefetto al momento dell'adozione dell'informativa del 2014 nei confronti della società ricorrente non può ritenersi di grado inferiore per il semplice fatto che l'informativa del 2006 avesse carattere atipico.

Circa il denunciato abbaglio dei sensi consistente nel dare per scontato che l'informativa del 2006 affermi la contiguità alla criminalità organizzata dei collaboratori dell'Avv. -OMISSIS-, e indirettamente il pericolo di condizionamento, si tratta, ad avviso del Collegio, semmai, di un errore di giudizio, insindacabile in sede di ricorso per revocazione, essendo, peraltro, innegabile che il testo dell'informativa del 2006 recepisca le conclusioni del Gruppo Ispettivo Antimafia di cui al verbale riservato dell'8.11.2006, che, per i fatti esposti, non lascia escludere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Così pure, la denunciata erronea valutazione della cronologia delle informazioni antimafia riguardanti l'Avv. -OMISSIS- e, conseguentemente, l'omessa rilevanza attribuita alla memoria difensiva del 2 gennaio 2017, non rappresentano un errore di fatto revocatorio, ma semmai un errore di giudizio concernente la correttezza o meno della ritenuta *linea di continuità* tra le informative succedutesi a partire dal 2002, fino a quella del 2006 e, infine, a quella del 2014.

La correttezza dell'apprezzamento degli elementi indiziari, anche nella loro sequenza temporale, svolto dal Prefetto nel considerare complessivamente le vicende a carico del gruppo imprenditoriale ai fini del ritenuto attuale pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti di -OMISSIS-, non costituisce un errore di fatto revocatorio.

Così pure, l'omessa pronuncia sull'eccezione del divieto di *nova* in appello.

Nella memoria del 2 gennaio 2017 (pagg. 13 e 14) viene formulata l'eccezione di inammissibilità per "novità" del secondo motivo di appello, col quale si vorrebbe, introdurre una motivazione postuma del provvedimento: il punto concernente la motivazione dell'informativa è, tra l'altro, ampiamente controverso tra le parti e oggetto di pronuncia e, dunque, anche sotto tale profilo, non potrebbe costituire motivo di revocazione.

3. - Col secondo motivo di ricorso, la società denuncia l'errore di fatto consistente nel ritenere a torto che il gruppo imprenditoriale di -OMISSIS- avrebbe una posizione di monopolio sostanziale nella Regione Lazio nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani, al cui mantenimento sarebbe finalizzata la commissione di condotte illecite: su 16 impianti e discariche esistenti nel 2013 per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, invece, solo 5 erano a lui riconducibili e oggi dei 5 impianti soltanto 3 non sono attivi e 1 è stato veduto a terzi.

La società ricorrente ribadisce, dunque, che l'Avv. -OMISSIS- non appartiene e non è contiguo ad alcuna organizzazione criminale; il suo successo e la sua carriera sono dipesi unicamente dalle sue capacità professionali e dalla sua dedizione al lavoro.

Ad avviso del Collegio, la questione del carattere monopolista del gruppo imprenditoriale facente capo a -OMISSIS- è circostanza non decisiva, che non inficia l'impianto motivazionale dell'informativa e della sentenza circa il ritenuto rischio di permeabilità alla criminalità mafiosa.

Il rischio di permeabilità, ai fini della valutazione di affidabilità dell'impresa nei rapporti contrattuali con la P.A., è ben valutabile nei confronti di una singola impresa, senza che si richieda una particolare posizione di mercato.

4. - Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia ancora l'ingiusto accoglimento del primo motivo di appello per effetto dell'errata percezione di fatto di una realtà antitetica con quella documentale, su cui non vi è stato neppure contraddittorio.

La questione controversa, fino alla decisione impugnata, è consistita nella valenza dei reati spia circa la potenziale infiltrazione mafiosa di una compagine societaria e, dunque, l'idoneità del mero richiamo *per relationem* ad alcuni reati spia (quali il traffico illecito di rifiuti) a fondare la legittimità dell'informativa impugnata.

La scelta della Procura di Roma di contestare l'art. 416 c.p. sarebbe la riprova che il delitto ex art. 260 D.lgs. n. 152/2006 non può essere considerato nella fattispecie un reato-spia di associazione di stampo mafioso.

Tuttavia, il giudice di appello, contrariamente alle risultanze documentali, ha ritenuto che l'informativa contenga una autonoma valutazione del Prefetto circa la presenza di legami con la criminalità organizzata, non smentiti da prova contraria, mentre, in realtà, l'informativa sarebbe un mero sunto dell'ordinanza di rinvio a giudizio del Tribunale penale di Roma; non valuta la posizione degli imputati; a proposito del ruolo dell'Avv. -OMISSIS- di organizzatore di una serie indeterminata di reati cita l'ordinanza del GIP di Roma entro virgolette senza la benchè minima "valutazione"; non rielabora il contenuto dell'ordinanza cautelare penale, limitandosi ad una mera elencazione; non considera che la società ha fornito prova contraria alla presunzione semplice posta dal legislatore circa il valore dell'ordinanza cautelare penale, sin dal primo grado, adducendo il contenuto della circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2013, n. 11001/119/20(6).

4.1. - Il Collegio ritiene che la censura investa la valutazione (o l'omessa valutazione) compiuta dal Prefetto degli elementi indizianti risultanti dall'ordinanza penale cautelare ed, in particolare, concernenti la ritenuta idoneità della violazione dell'art. 260 D.lgs. n. 152/2006 a rappresentare nella fattispecie elemento sufficiente a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa, unitamente agli altri indizi valutati.

Tra l'altro, si tratta di circostanze attenenti ad un punto controverso, come ammette la stessa ricorrente, e sul quale la sentenza ha espressamente motivato.

Così pure è inammissibile, per la stessa ragione, la doglianza secondo cui non sarebbe stata valutata la prova contraria (rappresentata dalla circolare ministeriale) fornita come prova idonea a superare la presunzione semplice insita nella previsione dell'art. 84 del codice antimafia, in quanto trattasi di censura che rappresenta un errore di giudizio e non di fatto.

5. - Col quarto motivo di ricorso, la società denuncia l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice d'appello per aver ritenuto esistente una autonoma valutazione dei fatti da parte del Prefetto, con riguardo al capo di sentenza che accoglie il secondo motivo di appello, in quanto:

I) nell'informativa non vi è traccia dei “*corposi riscontri investigativi*” che secondo il giudice d'appello fondano l'ordinanza cautelare; né vi è l'autonomo apprezzamento di tali riscontri. In altri termini, manca nel provvedimento prefettizio l'autonoma valutazione degli indizi derivanti dai c.d. reati spia che vi legge il giudice d'appello.

II) è inammissibile il secondo motivo di appello che tende a corredare in giudizio il provvedimento di una motivazione postuma.

5.1. - Invero, ancora una volta, la ricorrente denuncia non un errore di fatto, ma un errore di valutazione del fatto.

L'affermazione che l'informativa si basa su “*corposi riscontri investigativi*” rappresenta il frutto di una valutazione che il giudice ha compiuto dei fatti allegati dalle parti del giudizio e come tale è sottratta alla censurabilità in questa sede.

Quanto all'ammissibilità del secondo motivo di appello, che integrerebbe ex post la motivazione del provvedimento, si tratta di censura del pari inammissibile perché concerne una valutazione del contenuto del provvedimento impugnato.

6. - In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e gli altri soggetti privati citati in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

L'ESTENSORE

Paola Alba Aurora Puliatti

IL PRESIDENTE

Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.